



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

🎀 *Nota di Approfondimento del 09 giugno 2026* 🎀

CHIUSURA DEL FALLIMENTO E IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO: CONFERMA DEL PRINCIPIO ENDOFALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZA N. 18001/2026
DEL 4 GIUGNO 2026

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Chiusura del fallimento e improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo: conferma del principio endofallimentare

Osservazioni a Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 2026, n. 18001 (ud. 14 maggio 2026)



1 1. Il caso di specie e l'antefatto processuale

Le congiunte di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro (avvenuto il 20 dicembre 2010) promuovevano un giudizio di opposizione allo stato passivo, al fine di insinuare i propri crediti risarcitori. La vicenda processuale si caratterizzava per una particolare complessità: dopo una parziale ammissione da parte del Giudice Delegato, il Tribunale aveva rigettato il ricorso; tale decreto era stato poi cassato con rinvio dalla Suprema Corte, di talché il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale di Pistoia.

Nelle more della riassunzione, tuttavia, la procedura fallimentare era stata chiusa puramente e semplicemente ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, l. fall. (compiuta ripartizione dell'attivo), con contestuale ordine al Curatore di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il decreto di chiusura, non reclamato dalle opposenti, era divenuto irretrattabile. Il Tribunale di Pistoia, preso atto della sopravvenuta chiusura, dichiarava l'improcedibilità del giudizio oppositorio. Le creditrici proponevano quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 118 e 120 l. fall. nonché dell'art. 24 Cost.



2

2. La natura endofallimentare del procedimento di verifica dei crediti: la conferma del principio

La Prima Sezione Civile respinge il ricorso, ribadendo con nettezza il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

La motivazione fondante si radica nella natura strettamente endofallimentare del procedimento di accertamento del passivo (Cass. n. 29156/2024: "la sopravvenuta predetta chiusura rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo in ragione della sua natura endofallimentare, restando esclusa ai sensi dell'art. 120 l.fall. l'efficacia ultrafallimentare del provvedimento con il quale il credito è stato ammesso al concorso").

Il fondamento normativo di tale conclusione è duplice:

- Art. 96, comma 5, l. fall.: il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte all'esito delle impugnazioni ex art. 99 l. fall. «producono effetti soltanto ai fini del concorso». La clausola di limitazione dell'efficacia ai soli fini concorsuali attesta in modo inequivocabile che il procedimento di verifica è strumentale alla procedura e non genera accertamenti idonei a spiegare effetti al di fuori di essa.
- Art. 120, ultimo comma, l. fall.: il decreto o la sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo «costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 c.p.c.». La limitazione del valore ultra-concorsuale della pronuncia di ammissione alla sola funzione di prova scritta ai fini del procedimento monitorio conferma l'assenza di qualsiasi efficacia di giudicato sostanziale nei confronti del debitore tornato in bonis.

Ne consegue che, con la chiusura definitiva della procedura, l'interesse a coltivare il giudizio di opposizione viene radicalmente meno: una pronuncia eventualmente favorevole sarebbe del tutto priva di utilità, in quanto destinata ad "evaporare" insieme alla procedura cui è funzionalmente connessa [Cass. 18001/2026]. Tale improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.



3

3. La distinzione tra chiusura "pura e semplice" e chiusura "anticipata" con liti pendenti

Un profilo di particolare rilievo sistematico, su cui la pronuncia si sofferma con precisione chirurgica, riguarda la distinzione tra le due tipologie di chiusura previste dalla legge fallimentare riformata.

3.1. La chiusura anticipata con liti pendenti (art. 118, comma 2, terzo periodo, l. fall.)

Introdotta dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) questa disciplina consente che la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione dell'attivo non sia impedita dalla pendenza di giudizi. In tale ipotesi, il curatore mantiene la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi di giudizio ai sensi dell'art. 43 l. fall.. La procedura prevede:

- (i) accantonamento delle somme necessarie per le spese e gli eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti;
- (ii) trattenimento delle somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi;
- (iii) riparti supplementari dopo la chiusura per le somme ricevute definitivamente;
- (iv) esclusione della riapertura del fallimento per sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti.

Il giudice delegato e il curatore, in questa ipotesi, restano in carica ai soli fini di detti giudizi, come previsto dall'art. 120, ultimo comma, l. fall.



3

3. La distinzione tra chiusura "pura e semplice" e chiusura "anticipata" con liti pendenti

3.2. La chiusura pura e semplice (ipotesi ricorrente nel caso di specie)

Nel caso esaminato dalla Corte, la procedura è stata invece chiusa puramente e semplicemente, senza alcun mantenimento in carica degli organi concorsuali, senza accantonamenti, senza obblighi di rendiconto e con l'ordine espresso di cancellazione della società. Questa modalità di chiusura è ontologicamente incompatibile con la prosecuzione di qualsivoglia giudizio endofallimentare.

La Corte sottolinea come ammettere la proseguibilità del giudizio di opposizione in tale contesto significherebbe fare dipendere l'efficacia e la definitività della chiusura della procedura dal contegno processuale tenuto da soggetti terzi, «in modo anche arbitrario e senza alcun controllo da parte degli organi della procedura» [Cass. 18001/2026]. Una simile conclusione sarebbe non solo sistematicamente incoerente, ma anche costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e di efficacia delle procedure concorsuali sancito dall'art. 111 Cost.



4

4. La tutela dei creditori dopo la chiusura: gli strumenti alternativi

La Corte si preoccupa di chiarire che l'improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo non comporta una lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dei creditori rimasti insoddisfatti, stante la disponibilità di diversi rimedi alternativi.

4.1. Il riacquisto del libero esercizio delle azioni individuali

Ai sensi dell'art. 120, comma 3, l. fall., con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei propri crediti, per capitale e interessi. Queste azioni, tuttavia, non possono consistere nella riassunzione o prosecuzione dei giudizi endofallimentari, ma devono essere promosse ex novo in sede ordinaria secondo le forme del diritto comune. In tale prospettiva, la pronuncia di ammissione al passivo potrà essere utilizzata come prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c.

4.2. Il meccanismo estintivo-traslativo ex art. 2495 c.c.

Nel caso di società di capitali cancellata dal Registro delle Imprese — come avvenuto nella fattispecie in esame — si attiva il meccanismo successorio sui generis delineato dall'art. 2495 c.c. e ricostruito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013. I rapporti obbligatori facenti capo all'ente estinto non si estinguono per effetto della cancellazione, bensì si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (nel caso di soci di società di capitali) ovvero illimitatamente (nel caso di soci illimitatamente responsabili). La Corte richiama sul punto la più recente Cass. n. 9085 del 7 aprile 2025 [Cass. 18001/2026].



4

4.3. L'azione diretta o surrogatoria nei confronti dell'assicuratore

Con specifico riferimento alla natura risarcitoria del credito vantato dalle ricorrenti — derivante da infortunio sul lavoro —, la Corte segnala altresì la percorribilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa della società ovvero dell'azione surrogatoria, funzionale ad incrementare il patrimonio dei soci su cui eventualmente soddisfare le proprie pretese.

5

5. Il profilo del mancato reclamo del decreto di chiusura

Un aspetto processualmente rilevante, valorizzato dalla Corte a sostegno della propria decisione, riguarda la mancata impugnazione del decreto di chiusura da parte delle creditrici opponenti. Ai sensi dell'art. 119 l. fall., contro il decreto che dichiara la chiusura è ammesso reclamo a norma dell'art. 26 l. fall.; il decreto acquista efficacia una volta decorso il termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto.

Nel caso di specie, le ricorrenti non avevano reclamato il decreto di chiusura, che era quindi divenuto definitivo e irretrattabile. La Corte evidenzia come tale circostanza — incontestata nel ricorso — precluda qualsiasi possibilità di sindacare in questa sede la legittimità della chiusura in sé, e rafforzi ulteriormente la conclusione circa l'improcedibilità del giudizio oppositorio.



6

6. Inquadramento sistematico e prospettive

Per i professionisti che assistono creditori in procedure fallimentari, la pronuncia suggerisce alcune indicazioni operative di rilievo: (i) monitorare costantemente lo stato della procedura fallimentare nel corso del giudizio di opposizione, verificando eventuali istanze di chiusura pendenti avanti al Tribunale; (ii) valutare l'opportunità di reclamare il decreto di chiusura ove la stessa avvenga nelle more di un giudizio di opposizione rilevante, segnatamente quando non sia stata adottata la modalità di chiusura anticipata con mantenimento in carica del curatore; (iii) predisporre tempestivamente l'azione ordinaria nei confronti del debitore tornato in bonis ovvero dei soci successori ex art. 2495 c.c., tenendo conto degli effetti conservativi sulla prescrizione prodotti dalla domanda di insinuazione al passivo fino alla chiusura della procedura, come chiarito da Cass. n. 2685/2025

